

quella del 4 agosto 1894, sull'ordinamento dei domini collettivi».

Seguono ora le due interpellanze dell'onorevole Merzi ed altri deputati e dell'onorevole Orlando Salvatore ed altri deputati.

FALASCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALASCHI. Pregherei la Camera di volere rimandare queste interpellanze, mantenendole all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non si possono mantenere all'ordine del giorno. Se ella vuole svolgere la sua, va bene; altrimenti, la ripresenti, o ne discuta in occasione della discussione del bilancio dei lavori pubblici.

TORRIGIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI. Non rammento se la Camera stabilì l'altro giorno che tutte le questioni attinenti al bilancio dei lavori pubblici potessero essere rimandate e discusse prima della discussione del bilancio dei lavori pubblici, se si sia voluto limitare la discussione alle interpellanze ed alle interrogazioni riguardanti il servizio ferroviario, anzi che estenderla a tutte le altre questioni riguardanti il Ministero dei lavori pubblici.

PRESIDENTE, Onorevole Torrigiani, la Camera ha preso quella deliberazione solamente per le questioni attinenti al servizio ferroviario.

TORRIGIANI. Allora ci possiamo riservare di parlare di queste interessantissime questioni in occasione della discussione del bilancio dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Rimane dunque stabilito che queste due interpellanze sono ritirate.

Non essendo presenti gli onorevoli interroganti, si intendono pure ritirate le seguenti due interpellanze degli onorevoli:

Albasini-Scrosati, al ministro di grazia e giustizia, « sulla grazia a Linda Murri »;

Pasqualino-Vassallo, al ministro dei lavori pubblici, « per conoscere le ragioni per le quali non intenda dotare la città di Terranova di Sicilia di un ricovero per le navi ».

Viene ora l'interpellanza degli onorevoli:

Mel, Bianchini e Loero, ai ministri dell'interno, di agricoltura, industria e commercio, « per sapere se, in ossequio ai reclami di non pochi comuni del Veneto, e segnatamente della provincia di Treviso, non credano opportuno di abolire il provvedimento per molti rispetti vessatorio e

dannoso al commercio del bestiame, stabilito con l'articolo 20 della ordinanza di polizia veterinaria in data 3 marzo 1904, per effetto del quale gli animali bovini, ovini, equini e suini non possano in tempi normali di sanità essere nell'interno del Regno spostati da un comune ad un altro senza essere accompagnati dal certificato di origine rilasciato dal sindaco, comprovante che nel comune da cui muovono non esistono malattie infettive e diffusive, mentre tali certificati non vengono richiesti per gli animali attaccati ai veicoli o condotti al lavoro che possono uscire senza tale formalità dal perimetro del comune di origine ».

L'onorevole Bianchini ha facoltà di svolgerla.

BIANCHINI. Il testo di questa interpellanza, abbastanza lungo, potrebbe dispensarmi dall'accennare ai motivi che mi hanno indotto a presentarla.

Tuttavia, non tanto per informare il ministro, che già è a cognizione della cosa, quanto per informarne la Camera, vi accennerò brevemente.

Come la Camera sa, l'ordinanza di polizia veterinaria del marzo 1904 fa obbligo a tutti coloro che conducono animali, specialmente bovini, non soltanto ai mercati, ma anche al pascolo, quando escono dai comuni, di provvedersi di un certificato del sindaco che assicuri l'immunità del comune di origine.

L'applicazione di questa disposizione, in sé stessa teoricamente commendevole, si presentò di grandissima difficoltà all'atto pratico, difficoltà che rese quasi impossibile a parecchi comuni, parlo specialmente della provincia di Treviso e finitime, di applicarla.

Ciò ha fatto sì che i comuni che l'applicano si trovano di fatto danneggiati ed i conduttori di bestiame preferiscono andare nei mercati dove non si chiede la formalità di questo certificato, perchè così sono liberi dalle molestie e dalle spese necessarie per procurarsele.

Questo è il primo degli inconvenienti manifestatisi: i comuni che osservano la ordinanza sono danneggiati di fronte a quelli che non l'osservano.

Ma vi è un secondo inconveniente, ed è la sua inutilità; poichè potrebbe avere il suo effetto solo se fosse rigorosamente osservato il disposto dall'articolo 55 della legge di polizia veterinaria del 1902, che stabilisce, che appena si manifesti in un co-